



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

Ai Direttori Regionali ed Interregionale dei Vigili del Fuoco

Ai Comandanti dei Vigili del Fuoco

e, p.c. Alle Direzioni Centrali

Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento  
e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

**Oggetto:** Indicazioni sull'impiegabilità del personale specialista nell'ambito delle cd attività incentivate.

Si fa riferimento all'oggetto per evidenziare che, a seguito delle prime promozioni alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, nautico di macchina ispettore e sommozzatore ispettore, e al conseguente affidamento di incarichi coerenti con le specialità possedute, sono stati partecipati alcuni quesiti in ordine alla possibilità, per detto personale, di svolgere attività cd incentivate.

Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che, per il personale in parola, le progressioni sopra richiamate costituiscono semplici avanzamenti nell'ambito dello stesso ruolo specialistico le cui peculiarità, quindi, seguitano a connotare le pertinenti funzioni, a prescindere dal livello della qualifica conseguita. Non risulta, pertanto, sostenibile un parallelismo tra qualifiche omologhe di ruoli diversi, anche in virtù dei differenti titoli richiesti per la selezione (diploma di istruzione secondaria di secondo grado a indirizzo tecnico-professionale per ispettori antincendi, diploma di istruzione secondaria di secondo grado di qualsiasi tipo per gli specialisti ispettori).

Tuttavia, nelle more della rivisitazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n.64, sede in cui dovrà trovare una chiara collocazione la disciplina sull'impiego delle specialità, strutturata alla luce del quadro delineato dal legislatore primario, nonché del prossimo riassetto ordinamentale, si ritiene utile condividere alcune considerazioni in merito al tema



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

dell'impiegabilità di tutto il personale specialista, anche nella consapevolezza che il composito quadro di riferimento può aver generato incertezze interpretative e prassi disomogenee.

Come noto, con il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n.127, che ha modificato ed integrato il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, sono stati istituiti i ruoli del personale del C.N.VV.F. “*che espleta funzioni specialistiche*”, e ne sono stati declinati i compiti specifici negli articoli contenuti nel Titolo I, Capo II, distinguendoli da quelli del personale “*che espleta funzioni operative*”, e che sono invece richiamati al Capo I.

In particolare, per i profili che qui interessano, il legislatore opera, per il personale ricompreso nel Capo I, un esplicito richiamo alle attività di prevenzione incendi, vigilanza, formazione *tout court* e addestramento (*cf*r articoli 4 e 11), mentre nulla prevede, al riguardo, laddove riporta le pur dettagliate declaratorie di funzioni ascrivibili ai neo-istituiti ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche. Anzi, la *ratio* delle norme con cui si è ritenuto di istituire appositi ruoli, peraltro solo per talune delle specialità già operanti nel Corpo, sembra corroborata dalla mancata menzione di quei compiti di istituto in cui è coinvolto il restante personale, il che rimarca l'esigenza di valorizzare la peculiare estrazione e formazione delle unità specialistiche, evitandone la distrazione mediante un impiego “promiscuo”.

Invero, la stessa qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria è esplicitamente limitata all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza, così come riveste particolare significato la disposizione contenuta nell'articolo 65 del d.lgs. n.217/2005, il cui comma 1 prescrive che, in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale all'espletamento delle funzioni specialistiche, e fermo restando l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento di funzioni operative non specialistiche, il transito avvenga previo svolgimento di un adeguato percorso formativo.

L'esigenza sottesa, in effetti, è evidentemente quella di consentire che il personale costantemente impegnato in attività specifiche, sia poi messo in condizione di svolgere attività di soccorso cd ordinaria e di prevenzione in senso lato, mediante acquisizione/riacquisizione delle necessarie competenze, soprattutto a tutela dei lavoratori interessati.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Il citato d.lgs. n.127/2018, quindi, ha profondamente inciso sul presupposto per l'impiegabilità del personale appartenente ai ruoli delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori, al di fuori delle rispettive aree di pertinenza, e ciò, evidentemente, riguarda anche le cd attività incentivate, ivi compresa la partecipazione alla campagna AIB ove, peraltro, non possono non valere le consuete evidenze circa l'articolazione del dispositivo di soccorso (inserimento per i soli compiti afferenti la specialità, e non già per far parte di squadre ordinarie).

In tal senso, deve tuttavia soggiungersi che merita una distinta considerazione la declaratoria riferibile al personale nautico che espleta, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, il servizio di soccorso e lotta antincendio nei porti e loro dipendenze. E, in effetti, nell'analisi coordinata dell'articolo 48 del d.lgs. n.217/2005 ("*Funzioni del personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori*") e dell'articolo 71, commi 1 e 4, del D.P.R. n.64/2012, ("*Servizi antincendio portuali*"), è possibile rinvenire margini per una diversa valutazione circa il coinvolgimento di tale personale nell'ambito di attività non tipicamente specialistiche.

Deve ritenersi, infatti, che la riconosciuta competenza in ordine all'espletamento di un servizio di soccorso tecnico sovrapponibile a quello ordinario, possa giustificare un'attenuazione della portata tendenzialmente preclusiva dell'interpretazione sin qui riferita alle altre specialità.

Ciò posto, partendo dall'assunto che le previsioni contenute nel D.P.R. n.64/2012, erano state costruite sulla scorta dell'ordinamento del personale del Corpo prima del d.lgs.n.127/2018, risulta comunque utile isolare il disposto di taluni articoli e, in particolare dell'articolo 26 che, incentrando sul ruolo e sulla qualifica posseduta il criterio per la partecipazione del personale del Corpo ai servizi istituzionali, cristallizza un principio generale che non può non ritenersi applicabile anche a seguito della scelta di separare formalmente le attribuzioni ma anche le prerogative del personale cd generico da quello che espleta funzioni specialistiche, nonché l'articolo 47 ove, nel puntualizzare che l'impiego degli specialisti è nell'ambito delle attività dei rispettivi nuclei, si chiarisce, al comma 2, che l'eventuale impiego in altre attività può essere disposto in base alle direttive del Dipartimento.

Ebbene, a fronte di una cornice legislativa e regolamentare indubbiamente condizionata dall'ordine con cui si sono susseguiti gli interventi di modifica, il contenuto degli atti e delle direttive



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

diramate sinora, e concernenti da un lato l'impiego degli specialisti, dall'altro lo svolgimento dei servizi incentivati, riveste una particolare rilevanza, e pur non ritenendo indispensabile una rassegna esaustiva, val la pena sottolinearne la concorde ispirazione orientata alla destinazione degli specialisti ai settori di pertinenza e, conseguentemente, al carattere eccezionale di un eventuale diverso impiego (decreto a firma del Capo Dipartimento n.51 del 22 ottobre 2015; note della Direzione Centrale per la Formazione prot.n. 82 del 9 agosto 2005, prot.n. 25039 del 9 ottobre 2020 e prot.n. 32277 del 4 settembre 2023; i programmi decretati per l'anno 2023 per la formazione dei neo ispettori specialisti; nota della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica prot.n.7826 del 31 maggio 2022).

In effetti, non potendo per le ragioni sopra esposte risultare dirimenti le disposizioni che nel regolamento di servizio disciplinano le singole attività ordinarie/incentivate (art. 54, art. 85, art. 91), appare fondamentale rileggerle in chiave evolutiva, e, quindi, alla luce delle nuove linee ordinamentali, delle concrete esigenze di impiego recepite nei diversi atti nel tempo formati, del prioritario interesse a vedere coinvolte nell'attività di prevenzione, vigilanza, formazione e campagna AIB, squadre quotidianamente dedite al soccorso tecnico urgente cd ordinario.

D'altra parte, non sono di poco momento le valutazioni dei competenti Uffici sanitari del Corpo che, in merito all'impiego "straordinario" del personale delle specialità aeronaviganti e dei sommozzatori, hanno messo in evidenza, oltre che l'elemento del protocollo distinto per l'accertamento della idoneità psicofisica alla mansione specifica, possibili profili di incompatibilità, rimarcando che, per tali unità, l'impiego al di fuori del rispettivo orario, deve necessariamente limitarsi a situazioni contingenti legate alle emergenze.

Tutto ciò premesso, in vista di una armonizzazione di tutte le disposizioni che governano la materia, anche mediante un riassetto ordinamentale e regolamentare, le SS.LL. avranno cura di prevedere un impiego del personale appartenente ai ruoli delle specialità coerente con le specifiche attribuzioni che l'ordinamento ha per lo stesso dettagliato, specie in considerazione delle richiamate esigenze di tutela della sicurezza dei lavoratori e, a tale scopo, si riporta in allegato uno schema riepilogativo predisposto in armonia con gli indirizzi forniti con la presente.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Le Direzioni Centrali competenti in relazione ai singoli servizi incentivati, laddove non abbiano già provveduto, o qualora intendessero emendare disposizioni già impartite, per effetto di eccezionali esigenze contingenti, adotteranno apposite direttive, d'intesa con gli Uffici Centrali di riferimento delle singole specialità interessate, così da garantire uniformità di indirizzo soddisfacendo, al contempo, le necessità proprie di una organizzazione che deve essere improntata alla massima flessibilità.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
(DALL'OPPIO)

*Firmato digitalmente ai sensi di legge*

### SCHEDA DI SINTESI

	Vigilanza antincendio	Squadre AIB	Attività di formazione/accertamento addetti antincendio Ex D.Lgs. 81/08	Prevenzione incendi
Aeronaviganti: piloti+specialisti+elisoccorritori	NO	NO	SI parte pratica	NO
Nautici	SI	NO	SI parte pratica	SI
Sommozzatori	NO (*)	NO	SI parte pratica	NO

(\*) fatti salvi i servizi di sicurezza in manifestazioni o eventi in ambienti acquatici